



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano

14054/15

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto: credito di impresa
fornitrice di lavoro temporaneo
-natura- predeuzione-parte in
privilegio- opp.st.pass.- regime di
prova

Sezione Prima Civile

Composta dagli Ill.mi Signori Magistrati

R.G.N. 22649/11
Cron. 14054 C.V.
Rep. /
Ud. 13.5.2015

Dott. Aldo Ceccherini
Dott. Aniello Nappi
Dott. Vittorio Ragonesi
Dott. Antonio Didone
Dott. Massimo Ferro

Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere relatore

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

TRENKWALDER s.r.l. Agenzia per il lavoro, in persona dell'a.d. e l.r.p.t., rappr. e dif. dall'avv. Pier Antonio Mori del foro di Modena e dall'avv. Pasquale Farina, elett. dom. presso lo studio del secondo, in Roma, via G.Donizetti n.7, in forza di procura in calce all'atto

-ricorrente -

Contro

Fallimento F.I.B.R.A. Creazioni s.r.l., in persona del curatore p.t.

-intimato-

per la cassazione del decreto Trib. Sant'Angelo dei Lombardi 13.7.2011;

888

2015

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 13 maggio 2015 dal Consigliere relatore dott. Massimo Ferro;

udito l'avvocato Caterina Mercurio per la ricorrente;

udito il P.M. in persona del sostituto procuratore generale dott. Luigi Salvato che ha concluso per l'accoglimento del ricorso p.q.r.

IL PROCESSO

Trenkwalder s.r.l. impugna il decreto Trib. Sant'Angelo dei Lombardi 13.7.2011 con cui, nel respingere la propria opposizione avverso il decreto del giudice delegato che, nel fallimento di F.I.B.R.A. s.r.l., aveva escluso la relativa ammissione al passivo, - già chiesta per euro 93.096,14 - veniva ribadita la fondatezza del diniego, trattandosi di credito supportato da decreto ingiuntivo inefficace verso la procedura concorsuale, stante l'avvenuta opposizione allo stesso interposta dalla società fallita avanti al Tribunale di Modena, con giudizio poi interrotto a seguito del dichiarato fallimento.

Ritenne il tribunale che, aperto il concorso, la domanda di credito non poteva essere fondata solo sul decreto ingiuntivo ovvero sulla documentazione contabile che ne aveva permesso l'emissione, reputandosi così non idonea la prova delle prestazioni di fornitura di lavoro alla società fallita per le quali l'opponente si era limitato ad invocare un contratto d'appalto correlato a mere fatture insolute, di cui aveva chiesto il pagamento, senza altrimenti documentare le prestazioni stesse. Né appariva decisiva a tale scopo una nota, proveniente dalla fallita, da cui si poteva evincere la proposta di un piano di rientro attinente ad alcune delle fatture insolute ovvero gli estratti del proprio registro IVA: ciò per l'omesso perfezionamento di una transazione sul punto e il difetto di sicura provenienza dalla debitrice del documento, quanto a data e sottoscrizione, così non operando come ricognizione di debito, da un lato e per i limiti di efficacia probatoria della contabilità d'impresa, contro il curatore-terzo, dall'altro.

Il ricorso è affidato a quattro motivi.

I FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA E LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il *primo motivo* la ricorrente deduce il vizio di motivazione avendo riguardo alla portata probatoria della documentazione afferente al credito, erratamente disattesa dalla sentenza impugnata nonostante la sua concluzione e la non opposizione del curatore nella sede di verifica del passivo.

Con il *secondo motivo*, si deduce la violazione di legge ai sensi dell'art.2697 cod.civ., avendo la sentenza errato ove non ha tenuto conto della completezza documentale a corredo della domanda di credito.

Con il *terzo motivo* il ricorrente deduce la violazione dell'art.2721 cod.civ. in relazione agli artt.98-99 l.fall. dell'art.2697 cod.civ., ove la sentenza, nel suggerire il mezzo di prova testimoniale, ha errato, non considerando la struttura semplificata dell'accertamento del passivo e la risultanza già *per tabulas* del credito.

Con il *quarto motivo* il ricorrente deduce ancora il vizio di motivazione quanto alla certezza della data e alla sottoscrizione della scrittura privata di riconoscimento del debito, oltre che la violazione di legge sull'onere della prova in rapporto agli artt. 214-215 cod.proc.civ., non avendo né la società in sede di opposizione a decreto ingiuntivo né poi il curatore disconosciuto il documento prodotto e relativo al piano di rientro.

1. Pur operando una disamina disgiunta, ed ancorché per coppie omogenee, dei motivi di ricorso, ne va osservata in primo luogo la complessiva inadeguatezza ove la parte, affermatasi creditrice di corrispettivi derivanti da plurime somministrazioni di lavoro, si è limitata a riportare nella loro interezza le varie scritture contabili e documenti di corrispondenza, oltre che il decreto ingiuntivo opposto dalla fallita società, senza alcuna selezione – per tale materiale probatorio già oggetto di disamina nel merito – di quelle parti specifiche idonee ad isolare, per ciascuna assunta prestazione resa e conseguente credito, il titolo idoneo ad assumere la valenza probatoria invocata, così incorrendo in una vicenda di *inammissibilità* delle censure. Invero l'impugnazione avanti alla S.C., in cui l'esposizione dei fatti processuali che precedono i motivi del ricorso ed il ricorso medesimo si limitino a richiamare - anche attraverso la loro allegazione o mediante la mera riproduzione, come nella specie - tutti indistintamente gli atti dei precedenti gradi del processo, è *inammissibile* per violazione del principio di autosufficienza, non rispondendo al requisito della specificità che deve caratterizzare ogni impugnazione ed ogni suo motivo (Cass. 22792/2013). Detta modalità redazionale, è stato precisato con parallelo indirizzo di legittimità cui si presta ossequio, viola il precetto dell'art. 366, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., che impone l'esposizione sommaria dei fatti di causa, gravando altrimenti la Corte di un compito che le è istituzionalmente estraneo, poiché impedisce l'agevole comprensione della questione controversa, nonché *inammissibilmente* rimette alla discrezionale valutazione della stessa la verifica del contenuto degli atti del processo (Cass. 17747/2012). Poiché invero la questione controversa concerne la prova, assente secondo il giudice di merito, proprio dell'allegata sussistenza di un "*contratto di appalto per fornitura di lavoro alla società fallita*", non avendo la ricorrente dimostrato "*lo svolgimento degli specifici rapporti di lavoro di cui alle fatture insolute*", ne discende che i documenti - per come integralmente trascritti - non permettono alcun rimando puntuale alle citate singole prestazioni, limitandosi ad una giustapposizione cumulativa diversa da una ordinata riassunzione esplicita dei rapporti di lavoro che avrebbe dovuto invece assumere la prospettazione della critica vincolata di cassazione.

2. Il *primo ed il quarto motivo* (per la parte in cui ha riguardo alla censura *ex n.5* del co.1 dell'art.360 cod.proc.civ.) sono comunque *inammissibili*, poiché il decreto del

tribunale ha considerato tutti gli elementi probatori addotti dall'opponente, specificamente illustrando il loro difetto di rilevanza concludente con passaggi argomentativi inequivoci, mentre l'attuale ricorrente ha del tutto omesso in questa sede una puntuale indicazione del fatto decisivo e controverso in sé (cioè quello *la cui differente considerazione è idonea a comportare, con certezza, una decisione diversa*, Cass. 18368/2013), errando proprio e già all'altezza del tipo di censura frapposta alla sentenza, e così mal utilizzando il mezzo del n.5 del co. 1 dell'art.360 cod.proc.civ. In ogni caso, ed inoltre, per potersi configurare il vizio di motivazione su un asserito punto decisivo della controversia è necessario un rapporto di causalità fra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data alla controversia, tale da far ritenere che quella circostanza, se fosse stata considerata, avrebbe portato ad una diversa soluzione della vertenza, mentre il mancato o non condiviso esame di elementi probatori – che il ricorrente omette alternativamente di indicare – costituisce vizio di omesso esame di un punto decisivo solo se le risultanze processuali non esaminate siano tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia probatoria delle altre circostanze sulle quali il convincimento è fondato, onde la *ratio decidendi* venga a trovarsi priva di base (Cass. 24092/2013).

3. Quanto ai *motivi secondo, terzo* e alla parte del *quarto* che si sostanzia in violazione di legge, ne va predicata l'*infondatezza*. Da un lato, invero, è stata fatta corretta applicazione del principio per il quale, nel caso in cui la dichiarazione di fallimento del debitore, come nella vicenda, sopravvenga nelle more dell'opposizione da lui proposta contro il decreto ingiuntivo, il curatore non è tenuto a riassumere il giudizio, poiché il provvedimento monitorio, quand'anche provvisoriamente esecutivo, non è equiparabile ad una sentenza non ancora passata in giudicato, che viene emessa nel contraddittorio delle parti ed è, come tale, totalmente privo di efficacia nei confronti del fallimento, al pari dell'ipoteca giudiziale iscritta in ragione della sua provvisoria esecutività (Cass. 11811/2014). Tant'è che questa Sezione ha ulteriormente statuito che in tema di formazione dello stato passivo, ed alla stregua di quanto sancito dagli artt. 52 e 95 legge fall., ove sopravvenuta la dichiarazione di fallimento del debitore ingiunto nelle more del giudizio, da lui proposto, di opposizione a decreto ingiuntivo, detto decreto, in quanto privo della indispensabile natura di "*sentenza impugnabile*" esplicitamente richiesta dall'art. 95, terzo comma, legge fall. [ora 96 co.2 n.3], norma di carattere eccezionale ed insuscettibile di applicazione analogica, deve considerarsi inopponibile al fallimento, per cui il creditore opposto deve partecipare al concorso con gli altri creditori previa domanda di ammissione al passivo. Una siffatta disciplina, nemmeno è in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., attesa la evidente diversità tra decreto ingiuntivo opposto e sentenza impugnabile, poiché solo nella seconda l'accertamento è avvenuto nel contraddittorio delle parti; inoltre, la soggezione al concorso formale non comprime la possibilità di difesa del creditore opposto, mentre l'eccezione in favore del creditore che abbia ottenuto una sentenza impugnabile si giustifica con esigenze di economia processuale, ferma restando, comunque, la soggezione al concorso sostanziale (Cass. 3401/2013).

Né sul punto, dall'altro lato, possono trarsi conseguenze diverse dall'invocato apprezzamento complessivo degli elementi documentali adottati: per ciascuno di essi, al di là del decreto ingiuntivo autonomamente inopponibile al curatore, non è stata raggiunta alcuna prova di opponibilità all'organo concorsuale dei fatti consacrati negli altri documenti, di provenienza dell'imprenditore ricorrente, valendo il principio per cui nella sede della formazione dello stato passivo il curatore deve considerarsi terzo rispetto al rapporto giuridico posto a base della pretesa creditoria fatta valere con l'istanza di ammissione, conseguendone l'applicabilità della disposizione contenuta nell'art. 2704 cod. civ. e la necessità della certezza della data nelle scritture allegate come prova del credito (Cass. s.u. 4213/2013). Né può dirsi che il ricorrente abbia introdotto altri e diversi fatti, non essendo stata invocata la diversa prova del momento in cui il negozio sarebbe stato concluso e con quale portata, per cui solo in quel caso il giudice di merito, se dedotto un fatto diverso da quelli tipizzati nell'art. 2704 cod. civ. (registrazione, morte o sopravvenuta impossibilità fisica di uno dei sottoscrittori, riproduzione in un atto pubblico), avrebbe avuto il compito di valutarne, caso per caso, la sussistenza e l'idoneità a stabilire la certezza della data del documento, con il limite del carattere obiettivo del fatto, il quale non deve essere riconducibile al soggetto che lo invoca e deve essere, altresì, sottratto alla sua disponibilità (Cass. 2299/2012). In tema, l'assolvimento della prova con la testimonianza, parimenti non invocata dal creditore opponente, non è autonoma *ratio decidendi* del decreto, ma solo parte argomentativa del complessivo giudizio di inadeguatezza dell'iniziativa probatoria riscontrata in capo al ricorrente stesso.


Al contempo, la mancanza di data certa nelle scritture prodotte si configura come fatto impeditivo all'accoglimento della domanda oggetto di eccezione in senso lato, in quanto tale rilevabile anche di ufficio dal giudice (Cass. s.u. 4213/13), posto che, come il cit. precedente ha argomentato, *"l'eccezione in senso stretto, che si sostanzia in un controdiritto contrapposto al fatto costitutivo invocato dall'attore e la cui rilevanza è subordinata alla espressa manifestazione di volontà della parte che vi abbia interesse, ha carattere eccezionale, essendo limitata alle ipotesi in cui la legge riserva la relativa iniziativa esclusivamente all'interessato (C. 09/24680, C. 07/14581, C. 05/15661, C. 01/226, C. 98/6272, C. 98/1099). Il silenzio normativo sul punto (la L. Fall., art. 95, comma 1, non attribuisce infatti al curatore alcun potere di esclusiva in merito) comporta pertanto che l'eccezione oggetto di esame non può essere annoverata fra quelle catalogate in senso stretto. La carenza di data certa va dunque considerata come fatto impeditivo oggetto di eccezione in senso lato. In particolare la L. Fall., art. 95, comma 3, dispone che all'udienza fissata per l'esame dello stato passivo il giudice decide sulle domande sulla base delle relative conclusioni "ed avuto riguardo alle eccezioni del curatore, a quelle rilevabili di ufficio ed a quelle formulate dagli altri interessati". È quindi espressamente attribuito al giudice delegato il potere-dovere di sollevare le eccezioni rilevabili di ufficio, potere-dovere che peraltro, anche in assenza di espresso dato normativo, sarebbe comunque desumibile dai principi già affermati da questa Corte in tema di ampliamento del rilievo di ufficio della nullità, pure in presenza di azione di risoluzione (C. 12/14828)".* Sotto questo profilo è del tutto irrilevante l'omessa contestazione delle correlative scritture, non essendo questo l'onere avverso a carico del curatore per disconoscerne la portata, già di mera opponibilità e non di validità, né quello del debitore, ogni valore processuale al

decreto ingiuntivo apparendo travolto dalla pendenza dell'opposizione all'epoca della dichiarazione di fallimento, come sopra detto. In ogni caso si tratta di questione assorbita dal rilievo officioso, che non ha rinvenuto altra censura – in questa sede - se non per il principio applicato e non invece con riguardo alle modalità processuali della sua formulazione nel merito.

4. Quanto infine all'invocato regime probatorio scritturale fra imprenditori, il decreto non si discosta dalla corretta applicazione della giurisprudenza di legittimità, ove si è precisato che gli artt. 2709 e 2710 cod.civ., che conferiscono efficacia probatoria tra imprenditori, per i rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa, ai libri regolarmente tenuti, non trovano applicazione nei confronti del curatore del fallimento, il quale agisca non in via di successione in un rapporto precedentemente facente capo al fallito, ma nella sua funzione di gestione del patrimonio di costui, non potendo egli, in tale sua veste, essere annoverato tra i soggetti considerati dalle norme in questione, operanti solo tra imprenditori che assumano la qualità di controparti nei rapporti d'impresa; ne consegue che, nel giudizio di opposizione allo stato passivo, non assumono la predetta efficacia probatoria le fatture cui si riferiscono i crediti oggetto di domanda di ammissione al passivo da parte di un imprenditore (Cass. 10081/2011, Cass. s.u. 4213/2013). E aggiunge il Collegio che, stante la ricordata disciplina attinente alla rilevabilità anche d'ufficio dell'eccezione in senso lato volta a negare che la mancata prova di data certa permetta l'integrazione del convincimento ammissivo del credito allo stato passivo, la medesima considerazione può essere ripetuta – in ambito fallimentare – anche quanto all'appena visto regime probatorio delle scritture contabili, questa volta applicabile (in senso denegativo) alla relazione tra imprenditore-creditore e curatore-terzo, il quale ultimo cioè agisca non nella veste di successore del fallito. Il menzionato principio, peraltro, trova luogo non solo allorché l'organo concorsuale attivamente se ne avvalga, e dunque nella verifica del passivo espliciti un preciso atto volto ad invocare a proprio favore la predetta regola (nella fase sommaria, mediante apposite conclusioni o eccezioni ovvero nel giudizio impugnatorio, costituendosi), ma altresì nelle ipotesi – come quella ricorrente nell'attuale procedimento – in cui la medesima regola sia stata sollevata d'ufficio, sul presupposto dell'inerzia del curatore: ciò in quanto si tratta parimenti, come detto, di eccezione in senso lato, da un canto e gli indirizzi cui fa rinvio si connettono, non ad una azione (con domanda o eccezione processualmente apprezzabile) materialmente necessaria del curatore-organo, bensì – e d'altro canto – al regime dell'accertamento del passivo in sé, per il quale le regole probatorie acquistano rilievo assumendo la terzietà del curatore in chiave di personificazione (e relativa rappresentanza) della massa dei creditori, soggetto appunto terzo rispetto all'imprenditore fallito e contro il quale comunque agisce il creditore, chiedendo egli ed innanzitutto l'accertamento della attitudine concorsuale del suo credito.

Ne consegue il rigetto del ricorso.

P.Q.M.



La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 maggio 2015.


il consigliere estensore
dott. Massimo Ferró



il Presidente
dott. Aldo Ceccherini



Depositato in Cancelleria
- 7 LUG 2015
Il Funzionario Giudiziario
Arnaldo CASANO



IL CASO.it